

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2477)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4299)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 gennaio 1963*

**Nuova misura del contributo dello Stato  
in favore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi**

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 20 milioni iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 3, lettera *b*), della legge 12 ottobre 1956, n. 1212, in favore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, istituito con la predetta legge, è elevato a lire 50 milioni con decorrenza dal 1° luglio 1962.

Art. 2.

Il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi è autorizzato ad avvalersi del patrocinio

dell'Avvocatura dello Stato in tutti i giudizi attivi e passivi davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria, collegi arbitrali e giurisdizioni amministrative.

Art. 3.

Alla maggiore spesa di lire 30 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvederà mediante riduzione del fondo speciale, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.